

Via S. Donino, 30 - 25128 BRESCIA Tel. 030.3061000

NORME DI QUALIFICAZIONE

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE PRESTANO SERVIZI DI TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI

SQ.19 - REV 01 2024-2031

Versione n.	Data	Descrizione	Identificativo dell'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione
1	15.3.2024	Emissione norme di qualificazione	750493e86f2842c7b1985eaaee01520f - 02
2	19.8.2024	Revisione art. 7., Cat. B), n. 6) e Cat.	78a3db66-caea-4095-b47e-1e3a5cf04574 -
		C), n. 6.	01.

Efficacia del presente sistema di qualificazione: dal 15.3.2024 al 14.3.2031.

SOMMARIO

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	3
3.	CATEGORIE E CLASSI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	4
4.	DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	5
5.	EFFICACIA E DISPOSIZIONI GENERALI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	5
6.	ELENCO E SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA	۹ 6
7.	REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE AL SISTEMA	7
8.	SOGGETTI AMMESSI ALLA QUALIFICAZIONE	10
9.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI QUALIFICAZIONE	12
10.	AVVALIMENTO	14
11.	ESITO DELLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE	15
12. QUA	VARIAZIONE DATI E REQUISITI COMUNICATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI LIFICAZIONE	17
13. CATE	DURATA DELLA QUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE, MODIFICA DELLA CLASSE EGORIA E CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	D 17
14.	PUBBLICITÀ DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	19
15.	INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	20
16.	INFORMATIVA SUI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20

1. PREMESSE

- **1.1** Ai sensi dell'art. 168 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (il "**D.Lgs. 36/2023**" e/o il "**Codice**"), è istituito, presso Brescia Trasporti S.p.A., (di seguito "**Brescia Trasporti**" e/o la "**Società**"), un sistema di qualificazione di operatori economici in grado di eseguire il servizio di trasporto terrestre di passeggeri, (il "**Sistema**"), suddiviso, ai sensi dell'art. 168, co. 4, del Codice, secondo le categorie e le classi di cui al successivo paragrafo 3.
- 1.2 <u>È ammessa la qualificazione al Sistema per una o per più categorie di cui al successivo paragrafo 3.</u>; si precisa che, per ciascuna categoria, la qualificazione per la classe più alta assorbe la qualificazione anche per le classi più basse.
- **1.3** Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di operatori economici dotati di specifici requisiti, sia di ordine generale sia di ordine speciale, da invitare, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal Sistema, ad eventuali procedure ristrette e/o negoziate. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di Brescia Trasporti di procedere all'affidamento dei singoli Servizi oggetto del Sistema ricorrendo alle altre procedure previste dal Codice.
- **1.4** Le eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema saranno gestite mediante la piattaforma di approvvigionamenti digitali in uso presso il Gruppo Brescia Mobilità, (la "**Piattaforma**"). Al fine di ottenere le chiavi d'accesso alla Piattaforma (*id e password*), gli operatori economici qualificati al Sistema dovranno obbligatoriamente essere iscritti all'albo telematico del Gruppo Brescia Mobilità; tale abilitazione dovrà essere mantenuta dagli stessi per l'intero periodo di efficacia del Sistema. Le informazioni sulle modalità di iscrizione alla Piattaforma sono reperibili al sito www.bresciamobilita.it, sezione "*Accredito Fornitori*".

2. DOCUMENTI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Il Sistema è regolato dai seguenti documenti:

- 1) avviso sull'esistenza del sistema di qualificazione, (l"Avviso");
- 2) le presenti "Norme di Qualificazione del Sistema di qualificazione di operatori economici che presentato servizi di trasporto terrestre di passeggeri (SQ. 19 2024-2031)", (le "Norme di Qualificazione");
- 3) Modello A Istanza di qualificazione;
- 4) Modello B Documento di gara Unico Europeo (DGUE);
- **5)** Modello C.1/ C.2 Dichiarazione cumulativa circa il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.;
- 6) Modello D Informativa sul trattamento dei dati personali;

7) Modello E - Dichiarazione normativa antiriciclaggio.

3. CATEGORIE E CLASSI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

3.1 Il Sistema è suddiviso, ai sensi dell'art. 168, co. 4, del Codice, secondo le seguenti categorie, (le "Categorie" o, singolarmente, la "Categoria"):

A) SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TERRESTRE:

Tale Categoria ha ad oggetto lo svolgimento, nella forma di subappalto, di parte del servizio di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Brescia e in 14 Comuni dell'hinterland, nonché lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Desenzano del Garda (BS) e in altri eventuali Comuni della provincia di Brescia. Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto degli standard qualitativi nonché della normativa vigente ed applicabile in materia. Brescia Trasporti metterà a disposizione, a titolo di comodato gratuito, i mezzi necessari, da adibire esclusivamente al servizio.

Tale Categoria è suddivisa nelle seguenti classi, distinte in base alla relativa percorrenza chilometrica annua, (le "Classi di Categorie" o, singolarmente, la "Classe di Categoria"):

- i. Classe 1: da 0 a 100.000 km;
- ii. Classe 2: da 100.001 a 150.000 km;
- iii. Classe 3: da 150.001 a 300.000 km;
- iv. Classe 4: da 300.001 km in poi.

B) SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA – DISABILI DEAMBULANTI;

Tale Categoria ha ad oggetto lo svolgimento di parte del servizio speciale (eventualmente affidato dal Comune di Brescia a Brescia Trasporti) attinente al servizio di trasporto per portatori di *handicap* deambulanti. Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto degli *standard* qualitativi nonché della normativa vigente ed applicabile in materia.

Tale Categoria è suddivisa nelle seguenti classi, distinte in base al relativo valore economico annuo, (le "Classi di Categorie" o, singolarmente, la "Classe di Categoria"):

- i. Classe 1: da Euro 0 ad Euro 40.000,00;
- ii. Classe 2: da Euro 40.001,00 ad Euro 140.000,00;
- iii. Classe 3: da Euro 140.001,00 ad Euro 443.000,00;
- iv. Classe 4: da Euro 443.001,00 in poi.

C) SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA – DISABILI NON

DEAMBULANTI;

Tale Categoria ha ad oggetto lo svolgimento di parte del servizio speciale (eventualmente affidato dal Comune di Brescia a Brescia Trasporti) attinente al servizio di trasporto per portatori di *handicap* non deambulanti. Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto degli standard qualitativi nonché della normativa vigente ed applicabile in materia.

Tale Categoria è suddivisa nelle seguenti classi, distinte in base al relativo valore economico annuo, (le "Classi di Categorie" o, singolarmente, la "Classe di Categoria"):

- i. Classe 1: da Euro 0 ad Euro 40.000,00;
- ii. Classe 2: da Euro 40.001,00 ad Euro 140.000,00:
- iii. Classe 3: da Euro 140.001,00 ad Euro 443.000,00;
- iv. Classe 4: da Euro 443.001,00 in poi.
- **3.2** Brescia Trasporti si riserva la facoltà di aggiornare, in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia del Sistema, le Norme di Qualificazione, inserendo una o più Categorie dedicate ad uno o più servizi di trasporto terrestre di passeggeri e/o aggiornando le Categorie già esistenti, definendone le relative classi ed i requisiti richiesti per la qualificazione.
- **3.3** Le prescrizioni di dettaglio per ciascuna Categoria saranno precisate nella documentazione di cui alle eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema.

4. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

- **4.1** Il Sistema si intende in forma aperta e avrà efficacia settennale a decorrere dalla data di trasmissione dell'Avviso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 162 e 164 del Codice.
- **4.2** Resta inteso che Brescia Trasporti si riserva la facoltà di interrompere l'efficacia del Sistema, rendendo nota tale eventuale intenzione con le modalità di cui all'art. 162 del Codice.
- **4.3** Gli operatori economici che intendano qualificarsi al Sistema possono presentare istanza di qualificazione in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia del medesimo.
- **4.4** La qualificazione al Sistema ha validità a decorrere dalla data di ricezione della "Comunicazione di esito positivo del procedimento di qualificazione", e fino alla scadenza naturale del Sistema, a condizione che in capo all'operatore economico qualificato perduri il possesso dei requisiti richiesti.

5. EFFICACIA E DISPOSIZIONI GENERALI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

- **5.1** Le eventuali procedure di affidamento nell'ambito del Sistema non saranno indette e avviate prima del decorso del termine di 35 (trentacinque) giorni decorrenti dalla data di trasmissione dell'Avviso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea.
- **5.2** Per quanto non regolato dalle Norme di Qualificazione, si rinvia alle disposizioni del Codice in materia di qualificazione e di sistemi di qualificazione. In ogni caso, le disposizioni di cui alle Norme di Qualificazione debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate, ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
- 5.3 Brescia Trasporti si riserva la facoltà di:
 - a) aggiornare e apportare modifiche alle prescrizioni di cui alle Norme di Qualificazione, anche con riferimento ai documenti di cui al precedente paragrafo 2. e/o alle Categorie di cui al precedente paragrafo 3.;
 - b) revocare, in ogni momento, il Sistema;
 - c) prorogare la efficacia del Sistema.

6. ELENCO E SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA

- **6.1** Brescia Trasporti procederà, per ciascuna Categoria e Classe di Categoria, a redigere ed aggiornare costantemente un elenco ove saranno annotati i relativi operatori economici qualificati, ordinati in funzione dell'ordine cronologico di avvenuta qualificazione, risultante dalla data di sottoscrizione della "Comunicazione di esito positivo del procedimento di qualificazione", dal meno recente al più recente (l'"Elenco dei Qualificati").
- **6.2** Si precisa che, per ciascuna categoria, la qualificazione per la classe più alta assorbe la qualificazione anche per le classi più basse; pertanto, nell'ambito di ciascuna Categoria, l'operatore economico qualificato verrà inserito nell'Elenco dei Qualificati della Classe di Categoria oggetto di istanza nonché per le eventuali Classi di Categoria inferiori.
- **6.3** Brescia Trasporti potrà avviare procedure di affidamento avvalendosi del Sistema dopo che siano stati qualificati, per la relativa Categoria e Classe di Categoria, almeno 5 (cinque) operatori economici. Tuttavia, qualora gli operatori qualificati siano inferiori a 5 (cinque), Brescia Trasporti, a proprio insindacabile giudizio, potrà comunque avviare procedure di affidamento avvalendosi del Sistema purché, alla data di invio della lettera di invito, non siano pervenute nuove istanze corredate di tutta la documentazione necessaria ai fini della qualificazione.
- **6.4** Alle eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema, la Società inviterà a partecipare se presenti i primi 5 (cinque) operatori economici, in forma singola o

associata, che, alla data di trasmissione della lettera di invito, risulteranno qualificati per la relativa Classe di Categoria, secondo l'ordine di cui al precedente paragrafo 6.1. Alla eventuale successiva lettera di invito per la medesima Classe di Categoria, Brescia Trasporti procederà ad invitare – se presenti – i successivi 5 (cinque) operatori economici, secondo l'ordine di cui al precedente paragrafo 6.1.

- **6.5** È vietata, all'operatore economico qualificato, la partecipazione alla medesima procedura di affidamento sia in forma singola sia in forma associata
- **6.6** Brescia Trasporti si riserva la facoltà di precludere all'operatore economico la partecipazione alla procedura di affidamento in forma associata, nei casi in cui l'operatore economico risulti qualificato in forma singola e qualora, per le particolari condizioni di mercato, il costituirsi in forma associata possa determinare una limitazione della concorrenza.

7. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE AL SISTEMA

L'operatore economico che intende qualificarsi al Sistema, (il "Richiedente" o, al plurale, i "Richiedenti"), dovrà possedere i seguenti requisiti, distinti in funzione della Categoria e Classe di Categoria di interesse.

CATEGORIA A) - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TERRESTRE:

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- 1) requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- 2) insussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare il servizio secondo la normativa vigente ed applicabile in materia;
- non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30.3.2001,
 n. 165, (il "D.Lgs. 165/2001");

B. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

B1 – Requisiti di idoneità professionale:

- 4) essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, per attività coerenti all'oggetto del Sistema;
- 5) iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada ed autorizzate all'esercizio della professione trasporto persone – c.d. R.E.N.;

B2 - Requisiti di capacità tecnico-professionale:

6) aver eseguito <u>direttamente</u> (non sarà, quindi, ritenuto valido lo svolgimento in modalità di subappalto), <u>negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione, <u>uno o più servizi analoghi</u> – e, quindi, ricompresi nel codice di classificazione europeo per categorizzare l'oggetto dei contratti d'acquisto pubblici: CPV 60112000-6 – in favore di soggetti pubblici e/o privati, <u>per un chilometraggio effettivo complessivamente pari almeno ad</u>:</u>

```
i. Classe 1: km 150.000;
```

```
ii. Classe 2: km 200.000;
```

7) aver eseguito <u>direttamente</u> (non sarà, quindi, ritenuto valido lo svolgimento in modalità di subappalto), <u>negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione</u>, <u>1 (uno) servizio analogo</u> – e, quindi, ricompreso nel codice di classificazione europeo per categorizzare l'oggetto dei contratti d'acquisto pubblici: CPV 60112000-6 – in favore di un soggetto pubblico e/o privato, per un chilometraggio effettivo annuo pari almeno ad:

```
i. Classe 1: km 100.000;
```

CATEGORIA B) - SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA DISABILI DEAMBULANTI:

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- 1) requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- 2) insussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare il servizio secondo la normativa vigente ed applicabile in materia;
- non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30.3.2001,
 n. 165, (il "D.Lgs. 165/2001");

B. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

B1 – Requisiti di idoneità professionale:

iii. Classe 3: km 350.000;

iv. Classe 4: km 550.000.

ii. Classe 2: km 150.000;

iii. Classe 3: km 300.000;

iv. Classe 4: km 500.000.

4) essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, per attività coerenti all'oggetto del Sistema;

B2 – Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- 5) aver eseguito direttamente (non sarà, quindi, ritenuto valido lo svolgimento in modalità di subappalto), negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione, uno o più servizi analoghi e, quindi, ricompresi nel codice di classificazione europeo per categorizzare l'oggetto dei contratti d'acquisto pubblici: CPV 6013000-8 in favore di soggetti pubblici e/o privati, per un importo effettivo complessivamente pari almeno ad:
 - i. Classe 1: Euro 80.000,00;
 - ii. Classe 2: Euro 180.000,00;
 - iii. Classe 3: Euro 483.000,00;
 - iv. Classe 4: Euro 640.000,00.
- 6) aver eseguito direttamente (non sarà, quindi, ritenuto valido lo svolgimento in modalità di subappalto), negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione, 1 (uno) servizio analogo e, quindi, ricompreso nel codice di classificazione europeo per categorizzare l'oggetto dei contratti d'acquisto pubblici: CPV 6013000-8 in favore di un soggetto pubblico e/o privato, per un importo effettivo annuo compreso nei seguenti intervalli di importo:
 - i. Classe 1: da Euro 20.000,00 ad Euro 40.000,00;
 - ii. Classe 2: da Euro 40.001,00 ad Euro 140.000,00;
 - iii. Classe 3: da Euro 140.001,00 ad Euro 443.000,00;
 - iv. Classe 4: da Euro 443.001,00 ad Euro 600.000,00.

<u>CATEGORIA</u> C) - SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA - <u>DISABILI NON DEAMBULANTI:</u>

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- 1) requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- 2) insussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare il servizio secondo la normativa vigente ed applicabile in materia;

non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30.3.2001,
 n. 165, (il "D.Lgs. 165/2001");

B. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

B1 – Requisiti di idoneità professionale:

4) essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, per attività coerenti all'oggetto del Sistema;

B2 – Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- 5) aver eseguito direttamente (non sarà, quindi, ritenuto valido lo svolgimento in modalità di subappalto), negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione, uno o più servizi analoghi e, quindi, ricompresi nel codice di classificazione europeo per categorizzare l'oggetto dei contratti d'acquisto pubblici: CPV 6013000-8 in favore di soggetti pubblici e/o privati, per un importo effettivo complessivamente pari almeno ad:
 - i. Classe 1: Euro 80.000,00;
 - ii. Classe 2: Euro 180.000,00;
 - iii. Classe 3: Euro 483.000,00;
 - iv. Classe 4: Euro 640.000,00.
- 6) aver eseguito direttamente (non sarà, quindi, ritenuto valido lo svolgimento in modalità di subappalto), negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione, 1 (uno) servizio analogo e, quindi, ricompreso nel codice di classificazione europeo per categorizzare l'oggetto dei contratti d'acquisto pubblici: CPV 6013000-8 in favore di un soggetto pubblico e/o privato, per un importo effettivo annuo compreso nei seguenti intervalli di importo:
 - i. Classe 1: da Euro 20.000,00 ad Euro 40.000,00;
 - ii. Classe 2: da Euro 40.001,00 ad Euro 140.000,00;
 - iii. Classe 3: da Euro 140.001,00 ad Euro 443.000,00;
 - iv. Classe 4: da Euro 443.001,00 ad Euro 600.000,00.

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA QUALIFICAZIONE

8.1 Possono presentare istanza di qualificazione - nelle modalità indicate al presente documento ed all'Avviso, fermi restando i requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui al precedente paragrafo - gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice.

- 8.2 Possono presentare istanza di qualificazione gli operatori economici stabiliti:
 - a) negli Stati aderenti all'Unione Europea;
 - **b)** negli Stati firmatari dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del commercio;
 - c) negli Stati firmatari di Accordi bilaterali con l'Italia o con l'Unione Europea che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.
- **8.3** È ammessa la qualificazione di raggruppamenti temporanei o consorzi, anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.
- **8.4** Nel caso di presentazione di istanza di qualificazione in forma associata, ai sensi dell'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), i requisiti per la qualificazione dovranno essere posseduti nei termini di seguito indicati:
 - a) i requisiti d'ordine generale di cui al precedente paragrafo 7, Categoria A), lett. A.,
 Categoria B), lett. A., Categoria C), lett. A., dovranno essere soddisfatti da ciascuno degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b) i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7, Categoria A), lett.
 B1, Categoria B), lett. B1, Categoria C), lett. B1, dovranno essere soddisfatti da ciascuno degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - c) i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 7, Categoria A), lett. B2, Categoria B), lett. B2, Categoria C), lett. B2, dovranno essere soddisfatti nel complesso dagli operatori economici raggruppati o consorziati.
- **8.5** Nel caso di presentazione di istanza di qualificazione in forma associata, ai sensi dell'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), i requisiti per la qualificazione dovranno essere posseduti nei termini di seguito indicati:
 - a) i requisiti d'ordine generale di cui al precedente paragrafo 7, Categoria A), lett. A.,
 Categoria B), lett. A., Categoria C), lett. A., dovranno essere soddisfatti sia dal consorzio sia dai consorziati indicati come esecutori;
 - b) i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7, Categoria A), lett.
 B1, Categoria B), lett. B1, Categoria C), lett. B1, dovranno essere soddisfatti sia dal consorzio sia dai consorziati indicati come esecutori;
 - c) requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 7, Categoria A), lett. B2, Categoria B), lett. B2, Categoria C), lett. B2, dovranno essere soddisfatti:
 - 1. nel caso di soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), direttamente dal consorzio medesimo;

- 2. nel caso di soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
- **8.6** Possono presentare istanza di qualificazione al Sistema gli operatori economici che intendano avvalersi dei requisiti di imprese ausiliarie, secondo quanto previsto all'art. 89 del Codice, con le modalità riportate al successivo paragrafo 10.; in relazione a ciascuna eventuale successiva procedura, si osserveranno le previsioni di cui all'art. 104, co. 12, del Codice.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI QUALIFICAZIONE

- **9.1** Il Richiedente è tenuto a presentare apposita istanza di qualificazione, corredata dalla documentazione di seguito indicata, esclusivamente in via telematica attraverso la Piattaforma, previa registrazione per l'ottenimento delle credenziali; non saranno ammesse le istanze presentate o pervenute con modalità diverse.
- **9.2** L'istanza di qualificazione, e la relativa documentazione a corredo, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del Richiedente o da un procuratore, con allegato:
 - (i) copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore;
 - (ii) idonea documentazione, in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore:
- si precisa che, per ciascun sottoscrittore, è sufficiente una sola copia dei documenti di cui sopra, anche in presenza di più sottoscrizioni in documenti distinti.
- **9.3** L'istanza di qualificazione, e la relativa documentazione a corredo, dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua diversa, dovrà essere accompagnata da traduzione in lingua italiana, secondo quanto disposto all'art. 168, co. 5, del Codice. Si precisa che in caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Richiedente assicurare la fedeltà della traduzione
- **9.4** Per i Richiedenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Per i Richiedenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- **9.5** Il Richiedente dovrà indicare, nell'istanza di qualificazione, le Categorie, e la relativa Classe di Categoria, per le quali intende qualificarsi.
- 9.6 Si precisa che gli importi dichiarati dal Richiedente avente sede negli Stati non aderenti

all'Unione Europea dovranno, comunque, essere espressi in Euro.

9.7 Le istanze pervenute non dovranno contenere riserve o variazione rispetto al Sistema.

9.8 L'istanza di qualificazione dovrà contenere:

- a) istanza di qualificazione, resa preferibilmente (ma fermi i contenuti) secondo il Modello
 A, [sub. All. A];
- **b)** DGUE, [sub. All. B];
- c) dichiarazione cumulativa circa il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7. [sub. All.
 C.1) e/o C.2)], accompagnata dai relativi allegati, nella quale si attesti:
 - 1- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
 - 2- l'insussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare il servizio secondo la normativa vigente ed applicabile in materia;
 - **3-** di non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-*ter*, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, (il "**D.Lgs. 165/2001**");
 - 4- di essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, per attività coerenti all'oggetto del Sistema;
 - A dimostrazione di tale requisito sarà necessario allegare copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A., emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di presentazione dell'istanza di qualificazione; al Richiedente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro è richiesto di dichiarare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.
 - 5- [solo con riferimento alla Categoria A) servizio di trasporto pubblico terrestre] di essere iscritto nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada ed autorizzate all'esercizio della professione trasporto persone c.d. R.E.N.;
 - A dimostrazione di tale requisito sarà necessario allegare copia del certificato di iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.).
 - 6- di aver eseguito <u>direttamente</u>, <u>negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione</u>, <u>uno o più servizi analoghi</u> in favore di soggetti pubblici e/o privati, <u>per il chilometraggio/importo effettivo richiesto per la relativa Categoria e Classe di Categoria;</u>

A dimostrazione di tale requisito sarà necessario allegare:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- contratti rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- [solo con riferimento alla Categoria A) servizio di trasporto pubblico terrestre] altra documentazione dalla quale si evinca il chilometraggio effettivo relativo al/ai contratto/contratti.
- 7- di aver eseguito <u>direttamente</u>, <u>negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione</u>, <u>1 (uno) servizio analogo</u> in favore di un soggetto pubblico e/o privato, <u>per il chilometraggio/importo effettivo annuo richiesto per la relativa Categoria e Classe di Categoria;</u>

A dimostrazione di tale requisito sarà necessario allegare:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse:
- contratti rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- [solo con riferimento alla Categoria A) servizio di trasporto pubblico terrestre] altra documentazione dalla quale si evinca il chilometraggio effettivo relativo al contratto.
- **d)** informativa sul trattamento dei dati personali, sottoscritta dal soggetto istante per presa visione ed accettazione, secondo il Modello D [sub. All D];
- e) dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio [sub. All. E];
- **f)** (EVENTUALE) dichiarazione necessaria in caso di presentazione di istanza di qualificazione in forma associata;
- **g)** (EVENTUALE) documentazione necessaria in caso di avvalimento.

10. AVVALIMENTO

10.1 In caso di avvalimento, il possesso, in capo alla impresa ausiliaria, dei requisiti - di cui al precedente paragrafo 7, Categoria A), lett. B2, Categoria B), lett. B2, Categoria C), lett. B2 - di cui il Richiedente intende avvalersi deve essere dimostrato mediante la produzione dei seguenti documenti:

i. dichiarazione del Richiedente:

- 1. attestante, ai sensi del d.P.R. 445/2000, la volontà di avvalersi delle capacità di altri soggetti, nonché l'avvalimento dei specifici requisiti, con indicazione puntuale degli stessi e dell'impresa ausiliaria che li possiede;
- 2. con cui si impegna a comunicare a Brescia Trasporti le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione dei requisiti dell'impresa ausiliaria di cui si avvale;

ii. dichiarazione dell'impresa ausiliaria:

- attestante, ai sensi del d.P.R. 445/2000, il possesso dei specifici requisiti di cui il Richiedente intende avvalersi, corredata da tutta la documentazione necessaria a comprova del possesso degli stessi;
- 2.con cui si obbliga, verso il Richiedente e verso Brescia Trasporti, a mettere a disposizione, in via esclusiva ed irrevocabile, per tutto il periodo di validità della qualificazione, i requisiti oggetto di avvalimento in favore del Richiedente;
- iii. il contratto di avvalimento in originale (sottoscritto dal Richiedente e dall'ausiliaria), in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Richiedente a fornire i requisiti indicati per tutta la durata del contratto. Tale contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento necessario previsto dalla normativa vigente ai fini dell'avvalimento;
- iv. una dichiarazione congiunta, ai sensi del d.P.R. 445/2000, del Richiedente e dell'impresa ausiliaria, con la quale si dichiarano responsabili in solido nei confronti di Brescia Trasporti, in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti che il Richiedente dovesse eventualmente sottoscrivere con Brescia Trasporti.
- **10.2** Il Richiedente che intenda avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 104 del Codice deve altresì allegare all'istanza di qualificazione, oltre alla documentazione soprariportata, tutta la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli oggetto di avvalimento, della impresa ausiliaria.
- **10.3** In caso di ricorso all'avvalimento si rinvia, per quanto non disciplinato dal Sistema, alla disciplina di cui all'art. 104 del Codice.
- **10.4** Sarà respinta l'istanza di qualificazione presentata dal Richiedente nel caso in cui questo si avvalga di un'impresa ausiliaria i cui requisiti abbiano già consentito la qualificazione al Sistema di un altro operatore economico.

11. ESITO DELLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE

11.1 Brescia Trasporti esaminerà - secondo l'ordine progressivo in cui le relative istanze di qualificazione, complete di tutte le dichiarazioni e/o documentazioni richieste, sono pervenute -

la documentazione ricevuta dai Richiedenti e verificherà la completezza, regolarità e veridicità delle informazioni ivi contenute.

- **11.2** L'esito del procedimento di qualificazione è comunicato, a mezzo P.E.C., entro, al massimo, <u>3 (tre) mesi</u> dalla data in cui l'istanza di qualificazione è pervenuta all'Ufficio competente della Società completa di tutte le dichiarazioni e/o documentazioni richieste.
- 11.3 Nell'ipotesi in cui la documentazione presentata a corredo dell'istanza di qualificazione non sia completa, Brescia Trasporti chiederà al Richiedente di precisarne i relativi contenuti e/o d'integrare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta, ovvero di rendere nuove dichiarazioni o, ancora, di produrre ulteriore documentazione; in tali ipotesi, il termine di cui al precedente comma è sospeso a decorrere dalla data di trasmissione della richiesta di chiarimenti e/o integrazioni e sino alla data in cui detti chiarimenti e/o integrazioni siano pervenuti all'Ufficio competente della Società. Il mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni entro 30 (trenta) giorni dalla data di trasmissione della stessa comporterà l'automatica decadenza dell'istanza e, conseguentemente, del procedimento di qualificazione; in tal caso, Brescia Trasporti provvederà, su richiesta scritta del Richiedente, alla eventuale restituzione della documentazione presentata.
- **11.4** Nel caso in cui il procedimento di qualificazione si concluda con esito positivo, la comunicazione di esito positivo riporterà le singole Categorie e le relative Classi di Categoria per le quali il Richiedente risulta essersi qualificato.
- **11.5** Nel caso in cui il procedimento di qualificazione si concluda con esito negativo, l'atto di diniego dell'istanza di qualificazione riporterà i motivi per i quali l'istanza è stata rigettata; si precisa che, in tal caso, il Richiedente non potrà presentare nuova istanza di qualificazione prima di **6 (sei) mesi** decorrenti dalla data di emissione dell'atto di diniego di qualificazione.
- **11.6** Nell'ipotesi in cui, nelle more della qualificazione al Sistema, il Richiedente segnali una o più variazioni dei requisiti, il termine di cui al precedente paragrafo 11.2 sarà sospeso e riprenderà a decorrere nuovamente dalla data in cui perviene la segnalazione di tale ultima variazione.
- **11.7** Nel caso in cui il Richiedente abbia in corso con Brescia Trasporti, o con altre società del Gruppo Brescia Mobilità, contestazioni per gravi inadempienze in relazione a precedenti contratti, la Società si riserva la facoltà di sospendere il procedimento di qualificazione fino alla definizione di tali contestazioni; di tale decisione, il Richiedente sarà informato a mezzo P.E.C.
- **11.8** Nel caso in cui il Richiedente, nell'esecuzione di precedenti contratti affidati da Brescia Trasporti o da altre società del Gruppo Brescia Mobilità, abbia causato danni rilevanti per

gravi inadempienze e/o nel caso in cui i relativi comportamenti siano stati causa di risoluzione, anche consensuale, del contratto, la Società si riserva la facoltà di respingere l'istanza di qualificazione; si precisa che tale facoltà sarà esercitabile anche nel caso in cui l'operatore economico presenti istanza di qualificazione in forma associata, ovvero mediante avvalimento.

11.9 Brescia Trasporti si riserva la facoltà di effettuare ogni eventuale ulteriore controllo in ordine alla veridicità e autenticità di documentazione, dichiarazioni e/o attestazioni rese dai Richiedenti.

12. VARIAZIONE DATI E REQUISITI COMUNICATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

- **12.1** I soggetti qualificati, ed i soggetti in corso di qualificazione, hanno l'obbligo di comunicare a Brescia Trasporti tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire, sia con riferimento ai dati relativi alla organizzazione e struttura sia con riferimento ai requisiti che hanno consentito la qualificazione al Sistema; tale obbligo si estende anche alle variazioni, della medesima natura, che dovessero riguardare le imprese ausiliarie, ai sensi dell'art. 104 del Codice.
- 12.2 La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data in cui le variazioni si sono verificate.
- **12.3**L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui ai precedenti commi darà luogo, nel caso di soggetti già qualificati, al provvedimento di sospensione della qualificazione e, nel caso di operatori economici non ancora qualificati, alla sospensione del relativo procedimento di qualificazione.
- **12.4** Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, potrà comunque comportare una modifica d'ufficio della qualificazione dell'operatore economico.
- **12.5** In ogni caso, l'operatore economico ha altresì l'obbligo di aggiornare l'iscrizione alla Piattaforma con l'eventuale documentazione divenuta obsoleta e non conforme alle variazioni.

13. DURATA DELLA QUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE, MODIFICA DELLA CLASSE DI CATEGORIA E CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

- **13.1** La qualificazione di un operatore economico al Sistema ha validità fino alla scadenza naturale del Sistema.
- **13.2** Nel corso del periodo di validità della qualificazione, Brescia Trasporti ha facoltà di procedere alla sospensione e/o alla modifica della Classe di Categoria e/o alla cancellazione dal Sistema degli operatori economici qualificati, qualora si verifichino una o più delle

condizioni di seguito descritte.

- <u>La sospensione della qualificazione</u> è disposta da Brescia Trasporti qualora sia stato accertato che l'operatore economico qualificato:
 - i. abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti contrattuali in essere con Brescia Trasporti o con altre società del Gruppo Brescia Mobilità (es. gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.);
 - ii. abbia in corso una vertenza giudiziaria con Brescia Trasporti o con altre società del Gruppo Brescia Mobilità;
 - iii. abbia omesso ovvero ritardato la segnalazione delle variazioni e/o l'invio dei documenti di cui al precedente paragrafo 12.;

<u>l'atto di sospensione è efficace fintantoché non siano venuti meno i motivi che l'abbiano determinato.</u>

2) <u>La modifica della Classe di Categoria</u> è disposta da Brescia Trasporti qualora sia stato accertato che l'operatore economico qualificato abbia subìto un peggioramento dei requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 7, Categoria A), lett. B2, Categoria B), lett. B2, Categoria C), lett. B2;

<u>l'atto di modifica della Classe di Categoria è efficace sin da subito; resta ferma la possibilità dell'operatore economico qualificato di dimostrare, in qualsiasi momento, il miglioramento dei requisiti.</u>

- 3) La <u>cancellazione del soggetto qualificato</u> è disposta da Brescia Trasporti qualora sia stato accertato che l'operatore economico qualificato:
 - abbia ceduto a terzi il contratto, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione di Brescia Trasporti;
 - ii. non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente paragrafo 7, Categoria A), lett. A. e B1, Categoria B), lett. A. e B1, Categoria C), lett. A. e B1;
 - iii. incorra nella seconda sospensione nell'arco del periodo di efficacia del Sistema.
- **13.3** Qualora la sospensione sia stata disposta per omessa o ritardata segnalazione delle variazioni, la stessa non potrà, comunque, eccedere l'anno; il perdurare del mancato invio dei documenti per tutto il periodo di sospensione comporterà la cancellazione dal Sistema; per tutta la durata della sospensione, è preclusa la presentazione di nuova istanza di qualificazione.

- 13.4 Il soggetto nei cui confronti sia stata disposta la sospensione dal Sistema non può essere invitato a presentare offerta nelle procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema.
- **13.5** Il soggetto nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dal Sistema non può essere invitato a presentare offerta nelle procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema; esso, inoltre, non potrà presentare nuova istanza di qualificazione:
- a. prima che sia venuta meno la causa che ha determinato l'adozione dell'atto di cancellazione, qualora disposto ai sensi del precedente paragrafo 13.2, n. 3), punto ii.;
- **b.** prima che sia decorso 1 (uno) anno dalla data di adozione dell'atto di cancellazione, qualora disposto ai sensi del precedente paragrafo 13.2, n. 3), punti i. e iii.
- **13.6** Gli atti di sospensione e/o modifica della Classe di Categoria e/o cancellazione dal Sistema verranno comunicati a mezzo P.E.C., con espressa indicazione dei motivi che ne hanno determinato l'adozione.
- 13.7 Il soggetto nei cui confronti sia stato disposto un atto di sospensione e/o modifica della Classe di Categoria e/o cancellazione può presentare, ai fini dell'eventuale revoca, apposita istanza con la quale dichiara il venir meno delle cause che ne hanno determinato l'adozione, fornendo gli elementi necessari al fine di comprovare quanto affermato. In ogni caso, l'eventuale revoca degli atti di sospensione e/o modifica della Classe di Categoria e/o cancellazione verrà comunicata a mezzo P.E.C.

14. PUBBLICITÀ DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

- **14.1** L'avviso dell'esistenza del Sistema, redatto in lingua italiana, è stato pubblicato con le modalità indicate dall'art. 162 del Codice.
- **14.2** L'eventuale ulteriore modifica alle Norme di Qualificazione conseguente all'inserimento, modifica o eliminazione di prescrizioni e/o requisiti per la qualificazione e/o di Categorie e/o di Classi di Categorie comporterà:
- (i) la pubblicazione della versione aggiornata delle Norme di Qualificazione sul profilo istituzionale della Società;
- (ii) la segnalazione dell'aggiornamento delle Norme di Qualificazione a tutti gli operatori economici qualificati ed in fase di qualificazione; in tal caso, l'operatore economico qualificato o in fase di qualificazione potrà, se interessato, aggiornare la relativa qualificazione o integrare la documentazione trasmessa ai fini della qualificazione.
- **14.3** L'eventuale avviso di revoca del Sistema, redatto in lingua italiana, sarà pubblicato con le modalità indicate dall'art. 162 del Codice. Si precisa che eventuali istanze di qualificazione e/o

aggiornamento della qualificazione, pervenute successivamente alla pubblicazione di detto avviso non potranno essere prese in considerazione qualora la cessazione del Sistema sia prevista nei 6 (sei) mesi successivi a detta pubblicazione.

14.4 Il materiale necessario per la qualificazione è liberamente consultabile e scaricabile al profilo istituzionale della Società, all'indirizzo https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione.

15. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

15.1 Con riferimento al Sistema, il Responsabile del Procedimento è: Ing. Claudio Garatti15.2 Per informazioni e chiarimenti relativi al Sistema: Ufficio Appalti - Gruppo Brescia Mobilità:

- tel. 030.3061275, Dott. Stefano Senatore;
- tel. 030.3061068, Dott.ssa Jessica Leotta;
- PEC: bsmobacquisti@legalmail.it.

16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 2016/679/UE, si informa che i dati forniti saranno trattati da Brescia Trasporti esclusivamente per le finalità connesse al presente Sistema e alle eventuali procedure avviate nell'ambito del medesimo; per l'informativa completa in materia di *privacy*, si rinvia al profilo istituzionale della Società, all'indirizzo www.bresciamobilita.it/privacy.

II Responsabile Ufficio Appalti

Dott. Stefano Senatore (Documento Informatico Firmato Digitalmente)